



Corso di educazione finanziaria



EuroLabFutura

La forma societaria e il processo di pianificazione



Agire attraverso una persona giuridica

L'attività economica può essere esercitata non soltanto come persona fisica, ma anche attraverso la costituzione di una persona giuridica.

Con questa espressione si intende un soggetto di diritto distinto dalle persone fisiche che lo compongono, dotato di capacità giuridica e patrimoniale autonoma.

La persona giuridica diventa titolare di diritti e obblighi propri, può stipulare contratti, possedere beni, contrarre debiti ed essere parte in giudizio in modo separato dai singoli soci o fondatori.

Il principale vantaggio della persona giuridica è la separazione tra patrimonio dell'ente e patrimonio personale dei soci o fondatori.


Nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A.) questa separazione prende il nome di autonomia patrimoniale perfetta:

i creditori della società possono soddisfarsi solo sui beni dell'impresa;

i soci rischiano esclusivamente il capitale conferito;

il patrimonio personale dei soci rimane, in linea di principio, protetto.

Questa regola realizza la cosiddetta responsabilità limitata, che rappresenta uno dei cardini dello sviluppo delle imprese moderne, poiché riduce il rischio individuale e incoraggia gli investimenti.



1

Mala gestio degli amministratori:

quando gli amministratori agiscono in modo illecito o gravemente negligente (ad esempio occultando passività, sottraendo risorse, non versando contributi e imposte), possono essere chiamati a rispondere personalmente con i propri beni

2

Abuso della personalità giuridica: se la società viene usata come “schermo” per finalità personali o fraudolente, la giurisprudenza può applicare la teoria della “piercing the corporate veil”, superando il velo societario e imputando le responsabilità direttamente ai soci.

3

Commistione patrimoniale: quando non vi è chiara separazione tra conti della società e conti personali (ad esempio uso del conto societario per spese private), la distinzione patrimoniale può essere contestata, con il rischio di responsabilità personale.

4

Garanzie personali: banche e finanziatori spesso chiedono fideiussioni o ipoteche personali. In questi casi, anche se la società è formalmente distinta, il socio resta esposto con il proprio patrimonio.

Questa distinzione cade se...

Le forme giuridiche principali

- Il Codice Civile distingue tra società di persone e società di capitali
- A queste si aggiungono altre entità collettive come le cooperative, le imprese sociali e le fondazioni che svolgono attività economica.

La scelta della forma giuridica ha molti effetti

il grado di responsabilità dei soci,

il regime fiscale applicabile,

i rapporti con banche e investitori,

i costi di gestione e di costituzione.

Le Società di persone:
S.s., S.n.c., S.a.s.

Le società di persone si basano sul rapporto fiduciario tra i soci, che costituisce il vero fondamento dell'impresa.

In esse il capitale ha un ruolo secondario rispetto all'impegno personale e alla responsabilità dei soci.

La caratteristica comune è la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali, salvo il caso dei soci accomandanti nella S.a.s.

Le principali forme di società di persone previste dal Codice Civile



Società semplice (S.s.) – artt.
2251 e seguenti c.c.



Società in nome collettivo
(S.n.c.) – artt. 2291 e seguenti
c.c.




Società in accomandita semplice
(S.a.s.) – artt. 2313 e seguenti c.c

In tutte queste forme vige il principio della **tassazione per trasparenza**: la società non è soggetto passivo autonomo d'imposta, ma il reddito prodotto viene imputato ai soci in proporzione alle quote e tassato come reddito personale ai fini IRPEF.

1. La società semplice (S.s.)



Disciplina giuridica: artt. 2251–2290
c.c.



Attività consentite: può esercitare soltanto attività non commerciali. È tipica la gestione di patrimoni familiari, di aziende agricole o di studi professionali associati.



Responsabilità dei soci: illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. I creditori possono rivalersi sull'intero patrimonio personale di ciascun socio.



Aspetti fiscali: i redditi sono imputati ai soci come redditi fondiari, agricoli o di lavoro autonomo, a seconda della natura dell'attività svolta.

Esempio

Due fratelli ereditano un terreno agricolo e costituiscono una S.s. per coltivarlo insieme.

Se contraggono un debito per macchinari, ciascuno risponde con i propri beni personali, indipendentemente dalla quota.




2. La società in nome collettivo (S.n.c.)



Disciplina giuridica: artt. 2291–2312
c.c



Responsabilità dei soci: illimitata e solidale per tutti i debiti sociali. Un creditore può rivolgersi a un singolo socio per l'intero ammontare, che poi avrà diritto di regresso sugli altri.



E' la forma tipica di società di persone per l'esercizio di attività commerciali. Adempimenti: iscrizione al Registro delle Imprese e atto costitutivo scritto.



Aspetti fiscali: il reddito è imputato ai soci come reddito d'impresa e tassato nella loro dichiarazione IRPEF.

Esempio

tre amici aprono un negozio di abbigliamento sotto forma di S.n.c.


In caso di debiti verso fornitori, ciascuno risponde con il proprio patrimonio, anche se il debito è stato contratto da un solo socio.



3. La società in accomandita semplice (S.a.s.)



Disciplina giuridica: artt.
2313–2324 c.c.



Finalità: bilanciare soci
operativi e soci finanziatori.



Categorie di soci e responsabilità:

Soci Accomandatari: amministrano la società e
rispondono illimitatamente e solidalmente.

Soci Accomandanti: non amministrano e
rispondono soltanto nei limiti della quota
conferita.



Aspetti fiscali: il reddito è
imputato ai soci come reddito
d'impresa e tassato nella loro
dichiarazione IRPEF.

Esempio

uno chef e un gestore aprono un ristorante come accomandatari, assumendosi i rischi della gestione. Alcuni investitori privati entrano come accomandanti, apportando capitale ma senza esporsi al rischio oltre la somma conferita.



Le Società di capitale

Le società di capitali rappresentano la forma giuridica più evoluta e strutturata di impresa. La loro caratteristica principale è l'autonomia patrimoniale perfetta: i soci non rispondono con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni sociali, ma rischiano esclusivamente quanto conferito in società.

Questo principio è sancito dall'art. 2462 del Codice Civile per la società a responsabilità limitata (S.r.l.) e dall'art. 2325 c.c. per la società per azioni (S.p.A.).

Le principali forme di società di capitale previste dal Codice Civile



Società a responsabilità limitata
(S.r.l.)



Società a responsabilità limitata
semplificata (S.r.l.s.)



Società per azioni (S.p.A.)

Dal punto di vista fiscale, tutte le società di capitali sono soggetti passivi autonomi: pagano l'IRES (Imposta sul Reddito delle Società, attualmente al 24%) sul reddito prodotto, oltre all'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).

I dividendi eventualmente distribuiti ai soci saranno poi tassati nuovamente in capo a questi ultimi, secondo il regime vigente.

1. Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

- **Disciplina giuridica:** artt. 2462–2483 c.c.
- **Caratteristiche generali:** è la forma più diffusa tra le piccole e medie imprese italiane, grazie alla sua flessibilità.
- **Capitale minimo:** 1 €, anche se nella prassi si preferisce un capitale più consistente, per trasmettere solidità a banche e fornitori.
- **Soci:** può essere costituita da un socio unico o da più soci. Lo statuto consente ampia libertà organizzativa.
- **Organi sociali:** l'assemblea dei soci e uno o più amministratori. Il collegio sindacale o il revisore legale è obbligatorio solo se la società supera determinate soglie dimensionali (ad esempio, attivo patrimoniale, ricavi, numero di dipendenti).
- **Tassazione:** soggetta a IRES e IRAP. I dividendi distribuiti ai soci subiscono una tassazione ulteriore in capo ai percettori.

Esempio: due imprenditori aprono un'impresa di consulenza informatica in forma di S.r.l. con un capitale iniziale di 10.000 €. Se l'attività contrae debiti, i soci rischiano soltanto i conferimenti, senza intaccare il patrimonio personale.

2. Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)

- **Disciplina giuridica:** introdotta con il D.L. 1/2012 (art. 2463-bis c.c.).
- **Finalità:** favorire l'imprenditoria, in particolare quella giovanile.
- **Costituzione:** avviene mediante un atto costitutivo standard predisposto dal Ministero della Giustizia, senza onorari notarili.
- **Capitale minimo:** da 1 € a 9.999 €, interamente versato in denaro.
- **Statuto:** presenta vincoli più rigidi rispetto alla S.r.l. ordinaria e minore flessibilità gestionale.
- **Tassazione:** identica a quella della S.r.l., con applicazione di IRES e IRAP.

Esempio: tre giovani laureati avviano una start-up tecnologica con una S.r.l.s., conferendo ciascuno 1 € simbolico come capitale iniziale. Sebbene la costituzione sia economica e semplice, la società dovrà poi dimostrare solidità finanziaria per attrarre investitori o ottenere credito.

3. Società per azioni (S.p.A.)

- **Disciplina giuridica:** artt. 2325–2451 c.c.
- **Caratteristiche generali:** è la forma societaria pensata per le imprese di grandi dimensioni, adatta alla raccolta di capitali.
- **Capitale minimo:** 50.000 €, con obbligo di versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro alla costituzione (salvo socio unico).
- **Azioni:** rappresentano le quote di partecipazione e sono liberamente trasferibili. Possono essere quotate in Borsa, rendendo la S.p.A. lo strumento privilegiato per le grandi società per azioni quotate.

Organi sociali

- Assemblea degli azionisti, consiglio di amministrazione, collegio sindacale o revisorie legale



Tassazione

Soggetta a IRES e IRAP. I dividendi distribuiti agli azionisti sono tassati sugli azionisti stessi.

Tabella comparativa delle società di capitali



Forma societaria	Riferimenti normativi	Capitale minimo	Organi sociali	Responsabilità dei soci	Tassazione
S.r.l.	Artt. 2462–2483 c.c.	1 € (consigliato più alto)	Assemblea soci, amministratore/i; collegio sindacale obbligatorio solo oltre certe soglie	Limitata al capitale conferito	IRES (24%) + IRAP; dividendi tassati in capo ai soci
S.r.l.s.	Art. 2463-bis c.c. (D.L. 1/2012)	Da 1 € a 9.999 €, solo in denaro	Organi semplificati; statuto standard	Limitata al capitale conferito	Come S.r.l.: IRES + IRAP; tassazione dividendi sui soci
S.p.A.	Artt. 2325–2451 c.c.	50.000 €	Assemblea, C.d.A. o modello dualistico, collegio sindacale/revisore obbligatorio	Limitata al capitale conferito	IRES + IRAP; tassazione dividendi sugli azionisti

Enti con finalità di carattere mutualistico o sociale

Accanto alle forme tradizionali di impresa, l'ordinamento italiano riconosce ulteriori tipologie di enti collettivi che possono svolgere attività economica perseguitando **finalità specifiche di carattere mutualistico o sociale**. Queste forme giuridiche sono particolarmente rilevanti per chi intende coniugare attività d'impresa e obiettivi di utilità collettiva, ponendo al centro **il benessere dei soci o della comunità** piuttosto che la massimizzazione del profitto.

Dal punto di vista fiscale, tali enti beneficiano spesso di **agevolazioni** (riduzioni di imposte o regimi speciali), ma sono vincolati a reinvestire gli utili in misura significativa e a rispettare regole stringenti di governance.

La società cooperativa



Società a capitale variabile con scopo mutualistico, iscritta all'Albo degli enti cooperativi.

Scopo mutualistico

1. Le società cooperative

- **Disciplina giuridica:** artt. 2511–2545-octiesdecies c.c.
- **Finalità:** perseguono lo scopo mutualistico, cioè soddisfare i bisogni comuni dei soci. Esempi sono le cooperative di consumo, di lavoro, agricole, edilizie e di credito.
- **Caratteristiche:**
 - il principio del voto capitario: “**una testa, un voto**”, indipendentemente dal capitale conferito;
 - limiti alla distribuzione degli utili e obbligo di reinvestirne la parte prevalente;
 - possibilità di accedere a vantaggi fiscali (esenzioni o riduzioni d’imposta) e finanziamenti agevolati.
- **Tassazione:** le cooperative godono di un regime fiscale agevolato (art. 12 L. 904/1977, più volte modificato), che prevede parziali esenzioni dall’IRES in relazione alla destinazione degli utili a riserve indivisibili.

Esempio: una cooperativa edilizia costruisce abitazioni da assegnare ai propri soci a prezzi calmierati. Gli utili non vengono distribuiti ma reinvestiti per nuovi progetti abitativi.

UTILI
REINVESTITI

INNOVAZIONE

HYBRID CAUSE MARKETING
SOCIAL ECONOMIA
RESPONSIBILITY CIVILE

IMPRESA SOCIALE

CAPITALE FILANTROPICO DAL BASSO

SOSTENIBILITÀ VERSO
CONVERGENZA L'ALTO

IMPATTO
SOCIALE E

2. Le imprese sociali

- **Disciplina giuridica:** D.Lgs. 112/2017 (riforma del Terzo Settore).
- **Finalità:** hanno come obiettivo primario l'**utilità sociale**, non la massimizzazione del profitto. Operano in settori come assistenza sociale, sanità, educazione, cultura, sport dilettantistico, inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- **Caratteristiche:**
 - divieto di distribuzione degli utili, salvo una limitata quota (massimo 50%);
 - obbligo di reinvestire il resto per scopi sociali o patrimoniali;
 - vincoli stringenti di trasparenza e controllo.
- **Tassazione:** non sono automaticamente esenti, ma possono beneficiare di **agevolazioni fiscali** e di strumenti di finanza sociale (es. social bond, fondi pubblici dedicati).

Esempio: una cooperativa sociale che gestisce una casa famiglia per minori rientra tra le imprese sociali. I proventi derivanti dalle rette e dai contributi pubblici vengono reinvestiti per migliorare il servizio, senza arricchire i soci.


Le fondazioni



3. Fondazioni e associazioni con attività economica

- **Disciplina giuridica:** artt. 14–42 c.c. e normativa sul Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
- **Finalità:** perseguono scopi culturali, assistenziali, educativi o scientifici. Possono svolgere attività economica purché strumentale ai fini istituzionali.
- **Caratteristiche:**
 - le fondazioni sono enti patrimoniali: nascono da un patrimonio destinato a uno scopo (es. fondazioni bancarie, fondazioni culturali);
 - le associazioni si fondano invece sul vincolo tra persone e possono essere riconosciute o non riconosciute giuridicamente;
 - se svolgono attività economica (es. gestione di un museo o di eventi), devono rispettare obblighi contabili specifici.
- **Tassazione:** variegata a seconda della natura e del riconoscimento giuridico. Le fondazioni e associazioni iscritte al Registro del Terzo Settore (RUNTS) possono beneficiare di agevolazioni fiscali, purché rispettino i vincoli di destinazione e reinvestimento degli utili.

Esempio: una fondazione culturale gestisce un teatro con biglietteria e sponsor. I proventi non sono distribuiti, ma utilizzati per finanziare nuove attività culturali.



Strumenti per
la crescita:
business plan e
start- up

Il business plan

Rappresenta in numeri e concetti il progetto della vostra azienda.

Pianificazione del processo



Come si organizza

Struttura essenziale di un business plan

1. **Executive summary:** sintesi chiara e convincente del progetto.
2. **Analisi di mercato:** studio del target di riferimento, dei bisogni, della concorrenza e dei trend settoriali.
3. **Prodotto/servizio:** caratteristiche, punti di forza, canali distributivi e possibili vantaggi competitivi.
4. **Organizzazione e risorse umane:** composizione del team, ruoli e competenze.
5. **Piano economico-finanziario:** previsioni di ricavi, costi, investimenti, margini e calcolo del punto di pareggio (break-even).
6. **Strategie di marketing:** posizionamento, canali di comunicazione, campagne promozionali.
7. **Fonti di finanziamento:** capitale proprio, credito bancario, bandi pubblici, capitale di rischio.

Per i terzi..

La presentazione del progetto è decisiva quanto la bontà dell'idea. Un business plan ben costruito consente di:

- dimostrare serietà e affidabilità,
- mostrare conoscenza del mercato di riferimento,
- quantificare in modo realistico fabbisogni e prospettive economiche,
- evidenziare garanzie e solidità finanziaria.

Nel caso dei **bandi pubblici**, oltre alla coerenza del progetto è fondamentale rispettare requisiti formali e criteri di valutazione, tra cui: **innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, impatto sociale, digitalizzazione**.

Le start up innovative

- Introdotte nel sistema italiano per sostenere innovazione e sviluppo imprenditoriale

► Vantaggi e agevolazioni

- **Incentivi fiscali** per chi investe (detrazioni IRPEF o deduzioni IRES).
- Procedure semplificate per assumere personale qualificato.
- Accesso agevolato al **Fondo di garanzia per le PMI**.
- Possibilità di raccogliere capitali tramite **equity crowdfunding**.

Grazie

